

Ordinanza n. 162

Vicolungo, 22.01.2015

IL SINDACO

Sentite le lamentele dei cittadini per la situazione antigienica in cui versano le aiuole ed aree verdi dovuta in modo particolare alla presenza di escrementi di cani;

Preso atto che l'inconveniente si verifica anche lungo i percorsi pedonali, dei marciapiedi, e strade del centro abitato;

Verificato inoltre che la stessa situazione persiste anche nell'area giochi sita in largo Garibaldi, area utilizzata inoltre per le attività di "centro estivo" del Comune di Vicolungo;

Constatato che spesso detti animali, accompagnati dai loro stessi proprietari o detentori, defecano sugli anzidetti spazi ed orinano su manufatti pubblici e privati posti a lato delle strade;

Ritenuto necessario in qualità di Autorità Sanitaria Locale, adottare inoltre opportune misure preventive contro la diffusione di malattie infettive e diffusive degli animali;

Ritenuto altresì necessario tutelare la salute pubblica, i diritti dei cittadini, garantendo nel contempo, migliori condizioni igienico-sanitarie e di decoro all'interno del centro abitato;

Visto la Legge 24.11.1981, n. 689;

Vista la Legge 23.12.1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U. del 18.08.2000, n. 267:

ORDINA

1) Che all'interno del centro abitato di Vicolungo, gli accompagnatori a qualsiasi titolo di cani su strade ed aree pubbliche o private aperte al pubblico, devono attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni:

- a) i cani devono essere trattenuti al seguito dei loro accompagnatori mediante apposito guinzaglio;
- b) gli accompagnatori dei cani devono sempre avere al seguito un opportuno strumento per raccogliere gli eventuali escrementi lasciati sul suolo dai loro animali, (paletta, guanto o strumenti simili) ed uno o più involucri ove riporre gli escrementi;
- c) gli accompagnatori dei cani, su richiesta del personale preposto alla vigilanza, devono dimostrare di avere al seguito gli strumenti e gli involucri di cui sopra, esibendoli in visione;
- d) gli escrementi degli animali **devono essere obbligatoriamente raccolti a cura degli accompagnatori dei cani**, devono poi essere riposti negli involucri suddetti ed infine, devono essere depositati entro gli appositi contenitori dell'umido, (presso le abitazioni degli accompagnatori, se non ne esistono nelle vicinanze), in alternativa, depositati entro i normali cestini o contenitori della spazzatura;
- e) gli accompagnatori dei cani devono impedire agli animali di orinare su manufatti pubblici o privati posti a lato delle strade, (marciapiedi, aiuole, cancelli carrai e pedonali, recinzioni, muri laterali, negozi ecc.).
- 2) il divieto di accesso ai cani nell'area giochi sita in largo Garibaldi e su qualsiasi aiuola o area verde pubblica;
- 3) Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno perseguite con una sanzione amministrativa da un minimo di €. **50,00** ad un massimo di €. **300,00**.
- 4) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
- 5) Avverso la presente ordinanza n. 162/2015 è ammesso ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo regionale) della Regione Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.



X IL SINDACO
(geom. Marzia VICENZI)

Marzia Vicenzi